

**SCHEMA DI
OSSERVAZIONI E PROPOSTE DELLA 14^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)**

Ai sensi dell'articolo 144, comma 3, del Regolamento

(Estensore: COCIANCICH)

Roma, 27 aprile 2016

Sull'atto del Governo:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 32, di attuazione della direttiva 2010/64/UE sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali (n. 288)

La 14^a Commissione permanente, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo,

considerato che:

- con esso si recano integrazioni correttive al decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 32, con il quale è stata data attuazione nell'ordinamento interno alla direttiva 2010/64/UE, sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali. La delega per il recepimento era contenuta nella legge 6 agosto 2013, n. 96 (legge di delegazione europea 2013), esaminata da questa Commissione in sede referente. Il decreto legislativo n. 32 è entrato in vigore il 2 aprile 2014;

- la direttiva 2010/64/UE stabilisce norme relative al diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali e nei procedimenti di esecuzione di un mandato di arresto europeo. In particolare, essa disciplina un diritto fondamentale dell'imputato, ossia il diritto ad un'assistenza linguistica adeguata e gratuita (considerando n. 17), il quale si articola in due distinte facoltà: quella di ottenere l'interpretazione delle comunicazioni orali (articolo 2) e quella di poter fruire della traduzione scritta di tutti i documenti essenziali per garantire l'esercizio dei diritti difensivi (articolo 3);

- l'articolo 31, comma 5, della legge n. 234 del 2012, richiamato dall'articolo 1 della legge n. 96 del 2013 consente l'adozione di disposizioni integrative o correttive entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di attuazione della normativa europea;

- in questo contesto, lo schema in titolo apporta integrazioni correttive al decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 32, perseguendo due finalità: dettare regole per prevenire abusi all'esercizio del diritto all'assistenza dell'interprete, assicurando nel contempo l'effettività in particolare nei colloqui con i difensori; alleggerire le incombenze poste a carico dell'autorità procedente con riferimento agli adempimenti in tema di traduzione scritta degli atti e alle videoconferenze, attribuendo all'autorità giudiziaria procedente il ruolo di garante della effettività del diritto individuale all'interprete;

- in particolare, l'articolo 1 dello schema aggiunge (novellando l'articolo 1 del decreto legislativo n. 32) un ulteriore comma all'articolo 146 del codice di procedura

Al Presidente
della 2^a Commissione permanente
S E D E

penale al fine di semplificare la disciplina del conferimento dell'incarico all'interprete e al traduttore; l'articolo 2 introduce (intervendendo sull'articolo 2 del decreto legislativo n. 32) due nuovi articoli nelle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, ossia l'articolo 51-*bis*, relativo all'assistenza dell'interprete e traduzione degli atti, e l'articolo 67-*bis*, relativo all'elenco nazionale degli interpreti e traduttori;

valutato che:

- il nuovo articolo 51-*bis*, terzo comma, delle disposizioni di attuazione al codice di procedura penale, riconosce all'imputato la facoltà di rinunciare espressamente, anche a mezzo di procuratore speciale, alla traduzione scritta degli atti, e precisa che la rinuncia può produrre effetti solo se l'imputato ha la consapevolezza delle conseguenze che da essa derivano, anche per avere a tal fine consultato il difensore. Tale facoltà di rinuncia è conforme alla possibilità offerta dall'articolo 3, paragrafo 8, della direttiva;

- il nuovo articolo 51-*bis*, terzo comma, delle disposizioni di attuazione al codice di procedura penale, introduce la possibilità di utilizzare gli strumenti di comunicazione a distanza. Anche tale facoltà appare in linea con quanto previsto dall'articolo 2, paragrafo 6, della direttiva;

- il nuovo articolo 67-*bis* delle disposizioni di attuazione al codice di procedura penale prevede l'istituzione di un elenco nazionale degli interpreti e traduttori. La previsione è in linea con l'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva;

rilevato che nelle disposizioni in esame non si ravvisano motivi di incompatibilità con la direttiva 2010/64/UE;

formula, per quanto di competenza, osservazioni non ostative.

Roberto Cociancich